

**Scuola Materna di Luvinate  
Scuola dell'infanzia paritaria**

**REGOLAMENTO  
per il funzionamento degli  
ORGANI COLLEGIALI  
della Scuola**

Allegato al verbale del Consiglio di Amministrazione  
del 29/01/2018

# **Regolamento per il funzionamento degli ORGANI COLLEGIALI della Scuola**

## **PREMESSA**

La Scuola Materna di Luvinata raggiunge il suo scopo quando la comunità educante, che in essa si esprime attraverso l'azione dell'Ente Gestore, del personale educativo ed ausiliario e dei genitori opera unitamente sulla base della condivisione dello Statuto e del Progetto Educativo. I genitori svolgono una funzione primaria e fondamentale nell'educazione dei loro figli e nessuno può ad essi sostituirsi. Con la scelta di iscrivere il bambino alla scuola i genitori stabiliscono con le insegnanti un rapporto privilegiato di collaborazione nell'affrontare e portare a compimento l'azione educativa che chiamiamo *corresponsabilità*. Questo fondamentale principio collaborativo tra scuola e famiglia trova una significativa espressione nell'art 1 delle legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione n. 30 del 10/02/2000 e nell'art. 1 punto 3, comma 3, della legge n. 62 del 10/3/2000, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". Questi due testi di Legge individuano nella collaborazione tra scuola e famiglia il quadro istituzionale all'interno del quale il sistema scolastico realizza il suo scopo e nella condivisione del progetto educativo il contenuto specifico di questa alleanza. Le forme di rappresentanza e partecipazione che nella scuola sono attuate e che di seguito sono descritte, sono un'occasione utile, ma non esauriente, per realizzare questa collaborazione al fine di permettere al bambino di crescere secondo la dignità del suo essere persona. Il presente regolamento nel definire gli scopi e le modalità di funzionamento delle forme di partecipazione e di collaborazione dei genitori nell'elaborazione dell'offerta formativa e nell'organizzazione della scuola non può prescindere del rispetto dello Statuto dell'Ente e del Progetto Educativo della Scuola. In particolare, queste forme di partecipazione e di collaborazione dei genitori hanno carattere consultivo per quanto riguarda tutti gli aspetti gestionali della Scuola.

## **INTRODUZIONE**

### **Art. 1 – Costituzione degli Organi Collegiali di Partecipazione.**

La Scuola Materna di Luvinata, per facilitare la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della Scuola, secondo lo spirito dell'Art. 1 punto 3, comma 3 e lettera C, comma 4 della legge 62/2000 sulle scuole paritarie e dell'Art.1 della legge 30/2000 sul riordino dei cicli, istituisce i seguenti Organi Collegiali:

1. L'Assemblea Generale o di Scuola (di seguito A. G.)
2. L'Assemblea di Sezione ( di seguito A. S.)
3. Il Consiglio di Scuola ( di seguito C. S.)
4. Il Collegio degli Insegnanti (di seguito C. I.)

la cui attività è regolata dal presente Regolamento.

### **Art. 2 -Finalità degli Organi Collegiali di Partecipazione.**

L'originalità del profilo istituzionale e pedagogico della Scuola Materna di Luvinata e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, implicano che ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale di partecipazione dovrà essere assunta in sintonia con le finalità istituzionali descritte nello Statuto dell'Ente e con i contenuti specifici del Progetto Educativo, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa della scuola. Al suddetto Ente Gestore, nella figura del Consiglio di Amministrazione, spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

## **CAPITOLO I**

### **L'ASSEMBLEA GENERALE (A.G.)**

#### **Art. 3 – Composizione.**

L'assemblea è composta da:

- Componenti il Consiglio d'Amministrazione
- Direttrice-Coordinatrice delle attività
- Insegnanti
- Personale ausiliario
- Genitori degli alunni iscritti

L'appartenenza ai rispettivi profili istituzionali dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del personale direttivo, educativo, ausiliario e dei genitori, è condizione essenziale per la permanenza nell'A. G. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni dell'A. G., a titolo consultivo, delle persone esperte per la trattazione di argomenti di particolare importanza per la vita della Scuola, di natura formativa e/o informativa.

#### **Art.4 -Funzionamento**

Le riunioni dell'Assemblea si svolgono, in orari non coincidenti con l'attività scolastica e tali da garantire la partecipazione di tutte le componenti interessate. L' A.G. è presieduta dal Presidente del Consiglio della Scuola. Può essere convocata in seduta ordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per:

- esaminare il Piano dell'Offerta Formativa;
- prendere conoscenza dell'organizzazione scolastica;
- presentare eventuali suggerimenti in ordine all'attuazione del servizio (orari, refezione, tabella dietetica, controllo sanitario preventivo, iniziative scolastiche ed extra scolastiche).

Nell'espletazione di questi compiti non si deve contraddire al dettato dello statuto dell'Ente di cui è sempre interprete ultimo e autorevole il Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea Generale si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio d'Amministrazione o su richiesta del Presidente, oppure su richiesta scritta e motivata di almeno i 3/5 dei componenti di diritto dell'Assemblea. Sia per le sedute ordinarie che per quelle straordinarie, la convocazione va fatta almeno cinque giorni prima della data di effettuazione, con lettera scritta all'indirizzo del destinatario ed esposizione all'albo della scuola e con l'indicazione dell'ordine del giorno, data, ora, luogo di effettuazione dell'Assemblea. In caso di necessità la convocazione può essere fatta anche con un preavviso più breve. La lettera di convocazione può essere fatta pervenire anche tramite consegna a mano. Un membro dell'A. G. sarà incaricato dal Presidente di redigere una breve sintesi dei lavori, nella quale siano indicati gli argomenti di discussione e la conclusione raggiunte. I verbali saranno esposti all'Albo della Scuola, comunicate agli altri Organismi interessati e conservati presso la segreteria.

## **CAPITOLO II**

### **L'ASSEMBLEA DI SEZIONE (A.S.)**

#### **Art. 5 - Composizione**

L'assemblea di Sezione è così composta:

- dalle insegnanti responsabili della sezione;
- dai genitori degli iscritti, frequentanti la sezione.

#### **Art. 6 - Funzionamento.**

Gli scopi dell'assemblea di sezione sono:

- a. favorire un lavoro comune fra insegnanti e genitori per condividere e approfondire le linee del metodo educativo proprio della scuola;
- b. creare un momento di riflessione sullo stato del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- c. conoscere i percorsi formativi annuali preparati dall'insegnante e valutare la loro realizzazione;
- d. esaminare eventuali problemi riguardanti la vita della sezione, aiutando le insegnanti a ricercare soluzioni adeguate;
- e. favorire un clima di comunione tra rappresentante di sezione e tutti gli altri genitori che sia la base per la crescita di una reale amicizia tra i bambini;
- f. Promuovere la collaborazione per tutte le eventuali iniziative ed attività della Scuola.

Le riunioni dell'Assemblea si svolgono, in orari non coincidenti con l'attività scolastica e tali da garantire la partecipazione di tutte le componenti interessate. Le decisioni assunte dall'Assemblea di sezione sono verbalizzate in modo sintetico ed esposte all'albo della Scuola per la presa visione da parte dei genitori. I verbali sono redatti dal rappresentante di sezione e conservati dall'insegnante. L'A.S. è presieduta dalla Coordinatrice. E' convocata ogni volta se ne avvisi la necessità. La convocazione è fatta tramite segnalazione scritta. Nell'espletazione di questi compiti non si deve contraddire al dettato dello statuto dell'Ente di cui è sempre interprete ultimo e autorevole il Consiglio d'Amministrazione.

### **CAPITOLO III IL CONSIGLIO DI SCUOLA (C.S.)**

#### **Art.7-Composizione.**

Il Consiglio di Scuola è composto:

- dalla Coordinatrice della Scuola dell'Infanzia;
- dalle docenti della Scuola;
- da due genitori rappresentanti di sezione per ogni sezione funzionante;
- da un rappresentante del personale ausiliario;
- dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da un suo delegato.

esperti o persone qualificate circa i problemi dell'infanzia e della scuola materna possono temporaneamente partecipare al Consiglio di Scuola su proposta dello stesso e invito del Consiglio d'Amministrazione.

#### **Art. 8-Funzionamento.**

Gli scopi del Consiglio di Scuola sono:

- promuovere la collaborazione delle diverse componenti della Scuola (gestori, soci, comunità civile e religiosa di riferimento, genitori, direttrice, insegnanti, personale di cucina e ausiliario), perchè essa si costituisca come luogo di vita e di crescita per adulti e bambini, nella fedeltà all'identità istituzionale originaria;
- elaborare proposte per il Consiglio di Amministrazione e per il Consiglio delle insegnanti;
- esaminare i problemi derivanti dal funzionamento della Scuola e della vita che in essa si esprime;
- promuovere scambi e confronti culturali con altre scuole dell'infanzia, con istituzioni presenti nel territorio e con esperti per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- formulare proposte in ordine agli arredi scolastici, al materiale didattico e ludico, all'offerta formativa, agli adattamenti dell'orario e del calendario scolastico, all'organizzazione della Scuola;
- esaminare i problemi connessi con la vigilanza sanitaria e con il servizio di refezione scolastica;
- proporre iniziative per l'educazione permanente dei genitori, tenendo conto dei suggerimenti del Consiglio delle insegnanti.

Il Consiglio di Scuola sottoporrà le eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione e al Collegio delle insegnanti, (per i temi legati all'educazione, alla didattica, al funzionamento e all'organizzazione della scuola) entro il mese di maggio di ogni anno per l'anno scolastico successivo. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio delle insegnanti, ognuno per gli argomenti di propria competenza, esaminano le proposte e comunicano al Consiglio di Scuola il proprio parere favorevole o contrario, motivato. In seguito, se il parere sarà favorevole, si potrà procedere all'esecuzione delle proposte. Nell'espletazione di questi compiti il Consiglio di Scuola non dovrà contraddire al dettato dello Statuto dell'Ente di cui è sempre interprete ultimo e autorevole il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Scuola dura in carica un anno, elegge nel suo seno un Presidente scelto tra la componente genitori e un segretario che tiene il verbale delle riunioni. I suoi membri decadono quando perdono i requisiti di eleggibilità. Se uno dei membri elettivi (genitore o non docente) decade o si dimette durante il corso dell'anno scolastico, viene sostituito dal primo escluso. Il C. S. è convocato dal Presidente; si riunisce in seduta ordinaria e in seduta straordinaria tutte le volte che ne facciano motivata richiesta il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consiglio medesimo alla Coordinatrice, oppure i 3/5 dei membri dell'Assemblea Generale. Le riunioni del Consiglio della Scuola si svolgono nei locali della Scuola, in orari non coincidenti con l'attività scolastica e tali da generare la partecipazione di tutte le componenti interessate.

Tutte le decisioni prese in seno al Consiglio della scuola sono comunicate ai genitori dei bambini frequentanti attraverso un piccolo resoconto scritto da esporre all'Albo della Scuola. La convocazione delle sedute ordinarie va fatta almeno cinque giorni prima della data di effettuazione, con lettera scritta (consegnata a mano all'interessato o ad un parente) nella quale sarà indicato l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di effettuazione del C.S. La convocazione delle sedute straordinarie può essere fatta anche con un preavviso più breve.

## **CAPITOLO IV IL COLLEGIO DELLE INSEGNANTI (C.I.)**

### **Art. 9 – Composizione**

Il Collegio delle Insegnanti (o Collegio Docenti) è costituito dalle insegnanti della scuola e dalla Coordinatrice della medesima. È presieduto dalla Coordinatrice che lo convoca con una frequenza almeno mensile.

### **Art. 10 – Funzionamento**

I compiti del Collegio delle insegnanti sono i seguenti:

- Elaborare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Consiglio di Scuola e comunicarlo, entro il mese di giugno al Consiglio di Amministrazione per l'adozione.
- Definire nelle loro linee generali i percorsi formativi da proporre ai bambini e i traguardi di sviluppo che s'intendono conseguire nell'arco dell'anno scolastico, le forme della valutazione e della documentazione dell'esperienza.
- Confrontare metodi di lavoro e di conduzione della sezione per favorire un'unitarietà di espressione nella Scuola.
- Affrontare problematiche relative allo sviluppo e alla crescita dei bambini, avvalendosi anche di esperti il cui intervento sarà concordato (modalità, tempi e modi) e deciso con il Consiglio di Amministrazione.
- Elaborare proposte in ordine alla formazione in servizio e all'aggiornamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- Proporre soluzioni organizzative (criteri per la formazione e la composizione delle sezioni) o connesse al calendario scolastico che sappiano tenere conto dei bisogni dei bambini e delle reali esigenze delle famiglie.
- Formulare proposte al consiglio di Amministrazione per la raccolta delle iscrizioni e la formazione delle sezioni.
- Definire metodi e modalità per favorire una reale condivisione della responsabilità educativa con i genitori.

- Definire metodi e modalità adeguate per la progettazione, la documentazione e la valutazione (periodica e ricorrente), la qualificazione dell'attività didattica e del servizio scolastico complessivo.
- Definire le modalità di partecipazione al coordinamento di zona A.VA.S.M. - F.I.S.M. di Varese.
- Favorire il raccordo con la scuola primaria secondo le modalità rispettose delle esigenze dei bambini.
- Sugerire un lavoro di approfondimento al Consiglio di Scuola per la formazione dei genitori.

Le riunioni del C. I. si svolgono nei locali della Scuola, in orari non coincidenti con l'attività scolastica e tali da garantire la partecipazione di tutte le persone interessate. Nell'espletazione di questi compiti le insegnanti rispetteranno il dettato dello Statuto dell'Ente di cui è sempre interprete ultimo e autorevole il Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni saranno conservati agli atti la convocazione con l'ordine del giorno e una breve sintesi delle decisioni assunte.

## **CAPITOLO V ESERCIZIO DEL VOTO – NORME COMUNI**

### **Art. 11-Elettorato**

L'elettorato attivo (potere di voto) e passivo (diritto ad essere votati) per le singole componenti degli Organi Collegiali, previste dal presente "Regolamento", spetta esclusivamente ai membri delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, personale ausiliario, genitori. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori o coloro che esercitano la patria potestà sul bambino, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza. I genitori esercitano il loro diritto attivo e passivo per ogni sezione frequentata dai rispettivi figli. Ogni elettore può votare una persona sola. In caso di parità si procede al sorteggio. Per ogni categoria viene formata una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine d'alfabeto.

### **Art. 12-Svolgimento elezioni**

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori delle diverse sezioni e del personale ausiliario componenti il Consiglio di Scuola avvengono nella prima riunione dell'Assemblea Generale. Le candidature devono essere presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione dieci giorni prima della data dell'Assemblea e saranno esposti per cinque giorni all'Albo della Scuola. L'assemblea viene convocata entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico ed è presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione o da un suo delegato.

L'Assemblea elegge nel proprio seno il seggio elettorale che è composto dal Presidente e da altri due membri scrutatori con il compito di garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Dalle operazioni di voto e di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, firmato dai componenti il seggio elettorale, da consegnarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il verbale deve contenere il numero dei votanti, il numero delle schede votate, il numero delle schede valide, il numero delle schede nulle o bianche, il numero di voti riportato da ciascun candidato, l'ora di inizio e quella di chiusura delle operazioni di voto e di scrutinio. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, e a parità di voti risulta eletto il candidato più anziano. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in base al verbale del seggio, proclama i risultati delle elezioni, li espone all'Albo della Scuola e comunica l'esito agli eletti.

## **CAPITOLO VI NORME FINALI**

### **Art. 13 - Interpretazione, integrazione e modificabilità del Regolamento**

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Regolamento o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio di Amministrazione. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione anche su richiesta di almeno i 3/5 degli elettori fra i genitori, docenti, non docenti o i 3/5 dei membri del Consiglio di Scuola. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante Legale dell'Ente Gestore con

l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

#### **Art. 14 - Applicabilità del presente Regolamento**

Il presente Regolamento è immediatamente applicabile dalla data della delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore e sostituisce ogni Regolamento in materia precedentemente in vigore nella scuola.